



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**GARA D'APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA
PER LA FORNITURA DI GASOLIO AD USO TRAZIONE PER GLI AUTOBUS
DI APAM ESERCIZIO SPA DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 (CIG 93209692F3)**

*(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GU/S 2022/S 138-395621 del 20/07/2022)*

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA

L'appalto ha per oggetto la fornitura del gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) costituente il fabbisogno di Apam Esercizio Spa, per il periodo 01/09/2022 - 31/12/2022 e per una quantità presunta pari a lt. 1.120.000.

L'entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al "normale fabbisogno" ex art. 1560, comma 1 Codice civile. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, Apam non sarà tenuta a corrispondere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento e l'Appaltatore rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

ART. 2 - CARATTERISTICHE MINIME DEL PRODOTTO PETROLIFERO

Il gasolio dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e alle norme UNI EN 590/2004 e delle altre normative applicabili.

Nel periodo dal 01/11/2022 al 31/12/2022 dovrà essere fornito gasolio per autotrazione di tipo invernale, senza variazioni di costo. Il gasolio invernale fornito dovrà essere adatto alle basse temperature (fino a -12° C) e non provocare sedimenti o morchie tali da inficiare l'efficienza del motore degli automezzi.

Nel caso di specifica richiesta, dovrà esser consegnato gasolio (CFPP≤-21°), denominazione commerciale "artico", avente le caratteristiche previste dalla vigente normativa italiana ed europea in materia EN 116:2000. Esclusivamente in questo caso, Apam riconoscerà alla ditta fornitrice un maggior importo per litro di carburante pari a € 0,010 (euro zèro virgolazèro dieci).

All'atto della sottoscrizione del contratto dovranno essere prodotte le schede tecniche attestanti le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti, da considerarsi impegnative per l'intera fornitura e che dovranno rispettare la normativa vigente; il committente si riserva inoltre di effettuare campionature e controlli sui carichi in consegna.

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PREZZO DI RIFERIMENTO

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore partecipante che avrà offerto l'importo più basso della maggiorazione, espresso in cifre ed in lettere, da applicare alla quotazione MAX del "Gasolio auto" del "Mercato interno extra-rete Nord" SAC-SIVA, pubblicata sulla Staffetta Quotidiana Petrolifera e valido nel giorno della consegna.

La maggiorazione offerta rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

Pertanto:

Prezzo finale IVA esclusa (Euro/m3) = rilevazione Staffetta Quotidiana Petrolifera riferita al prodotto fornito + maggiorazione offerta + accisa prevista per il prodotto fornito.

Allo scopo di consentire la verifica del prezzo, il Fornitore dovrà inviare in modo tempestivo, a mezzo mail, la rilevazione dei valori di riferimento dalla "Staffetta Quotidiana Petrolifera" pubblicata il giorno della consegna del prodotto, corredata del calcolo analitico del prezzo finale risultante.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto per la fornitura di gasolio per trazione, oggetto della presente procedura di gara, avrà durata dal 01/09/2022 al 31/12/2022, senza previsione di rinnovo.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, Apam non fosse riuscita a completare la procedura di gara per una

nuova assegnazione, l'Appaltatore sarà tenuto a continuare la fornitura di gasolio ad uso trazione, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto, e comunque per non più di due mesi dalla scadenza, ossia fino al 28/02/2023, con una quantità presunta di Lt. 660.000.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

L'appaltatore si impegna alla fornitura del combustibile, su semplice richiesta di APAM e per motivi di urgenza, a partire dalla data di aggiudicazione.

Resta inteso che qualora le verifiche di legge, che APAM espletterà per la stipula del contratto, dessero esito negativo, la Stazione Appaltante dovrà effettuare la rescissione in danno del contratto con incameramento della fideiussione e affidare il servizio al secondo classificato.

ART. 6 - LUOGO ED MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le consegne avranno luogo, in seguito ad ordine a mezzo e-mail, negli impianti di distribuzione presso i seguenti depositi di Apam, con periodicità bisettimanale:

- Deposito di Mantova – Via Dei Toscani n.3/c

- quantità totale presunta: 950.000 Lt. (media Lt. 237.500 mensili)
- cisterne: n. 3 da 40 mc
- orario consegna: 8.00-13.00 giorni feriali (prefestivi inclusi)
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax/mail.
- consegna con autoarticolato dotato di contalitri ed emissione di cartellino a fine scarico.

- Deposito di Carpenedolo (Bs) –Località Taglie n. 2/e

- quantità totale presunta: 170.000 Lt. (media Lt. 42.500 mensili)
- cisterne: n. 2 da 15 mc
- orario consegna: 8.00-13.00 giorni feriali (prefestivi inclusi)
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax/mail
- consegna con autoarticolato dotato di contalitri ed emissione di cartellino a fine scarico.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco cisterna nei depositi indicati. Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- il valore della densità a temperatura ambiente e quello a 15° C;
- la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.

Il numero e la consistenza unitaria dei carichi potranno essere variati da Apam sulla base delle proprie esigenze insindacabili di servizio, senza che ciò comporti alcuna obbligazione aggiuntiva per queste ultime e senza che il Fornitore possa avanzare pretese o sollevare eccezioni.

Su richiesta di Apam, il Fornitore si impegna ad effettuare, in casi straordinari di emergenza, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo.

Il Fornitore assume l'obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità, con modalità operative da concordarsi di volta in volta e senza maggiorazione di prezzo.

Il Fornitore dovrà comunicare ad Apam un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione.

ART. 7 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

Il Committente, per mezzo di proprio personale, all'atto di ogni singola fornitura si riserva la facoltà di prelevare un campione di combustibile che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito verbale, sottoscritto per l'Appaltatore dalla persona incaricata della consegna.

Un campione sarà analizzato da un laboratorio di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione dell'Azienda e potranno essere utilizzati in caso di controversia.

Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel corso del contratto di somministrazione saranno addebitate al Fornitore le analisi chimico-fisiche del prodotto fino al numero di due per ciascun mese di fornitura, una per il gasolio consegnato presso il Deposito di Mantova e una per quello consegnato presso il Deposito di Carpenedolo (Bs).

Qualora, dalla documentazione prodotta alla consegna ovvero dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio, venisse accertata la non conformità del prodotto a quanto stabilito dal Capitolato, il Fornitore incorrerà in una penale pari al venti per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Alla terza constatazione di non conformità, l'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la relativa cauzione, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora, nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici alle cisterne e/o agli automezzi, il Fornitore s'impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione all'Azienda al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

Sarà comunque cura del Fornitore mettere in atto ad ogni singola consegna e per ciascun immobile, il seguente comportamento:

- a) misurare con l'asta metrica di propria dotazione il livello esistente in cisterna;
- b) rifornire la cisterna del quantitativo in ordine;
- c) rimisurare il nuovo livello alla fine della fornitura;
- d) annotare sulla bolla (o su altro documento da definire) i dati relativi ai punti a) e c).

Il Committente si riserva inoltre, in contraddittorio, di provvedere a proprie spese alla pesatura delle autobotti, prima e dopo lo scarico.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ IN CASO DI SVERSAMENTO

Qualora nel corso delle operazioni di scarico della fornitura, si verificassero sversamenti di prodotto nel luogo di consegna causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere, a proprie spese, alla rimozione del prodotto sversato e alla bonifica del luogo di consegna.

Qualora all'atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico dell'appaltatore.

La presenza del veicolo all'interno dei depositi autobus, durante le operazioni di carico e scarico, dovrà essere messa in evidenza con gli appositi coni segnaletici.

Lo scarico del prodotto dovrà avvenire sempre in presenza di un tecnico/operaio incaricato da APAM. Non saranno accettati né liquidati rifornimenti di combustibile effettuati in assenza del personale APAM incaricato della sorveglianza durante le operazioni di scarico.

Per le operazioni di consegna dei prodotti in cisterna l'Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale all'apertura dei pozzetti contenenti il passo d'uomo, alle operazioni di attracco fra autocisterne e passo d'uomo da eseguirsi in conformità alle norme tecniche vigenti, alla misurazione dei livelli di cisterna quando richiesti, alla chiusura perfetta del passo d'uomo e dei pozzetti.

Il personale addetto dell'appaltatore dovrà disporre di tutti i DPI e attrezzature antincendio previsti dalla legge per l'espletamento del servizio di consegna del prodotto petrolifero.

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Qualora l'operatore partecipante intenda eventualmente subappaltare a terzi parte della fornitura messa a gara, nel limite di legge, dovrà farne esplicita menzione in sede di DGUE (Allegato 2) indicando le attività che verranno subappaltate, secondo le modalità previste dall'art. 105 D. Lgs. 50/2016, fermo restando la responsabilità del Fornitore nei confronti di Apam per il complesso degli obblighi previsti dal presente Documento di gara, dagli Allegati e da quanto offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, non si considerano attività in subappalto "le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".

Pertanto, in tale caso, è consentito il subappalto con impresa controllata e/o collegata con l'affidatario che dovrà trasmettere apposita dichiarazione, al fine di informare la Stazione Appaltante in ordine ai rapporti giuridici intercorrenti con il subappaltatore.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui l'Appaltatore dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 cc;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957cc.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 12 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

L'Appaltatore emetterà fattura posticipata per ogni singola consegna effettuata.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Si richiede, inoltre, di trasmettere all'indirizzo apam@apam.it una copia di cortesia in formato pdf.

I pagamenti delle competenze saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

Il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul c/corrente dedicato intestato al Fornitore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 93209692F3).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 14 - PENALI

Per ogni consegna ritardata di oltre 24 dalla data di invio della richiesta a mezzo mail e per ogni ulteriore giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a **€ 300,00 (euro trecento/00)**, salva la risarcibilità del danno.

Apam, qualora fosse necessario, in conseguenza della mancata consegna da parte dell'Appaltatore potrà richiedere la consegna all'operatore economico classificatosi come secondo in graduatoria, addebitando all'Appaltatore conseguenti maggiori oneri, salva l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 355 cp - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Nel caso di contestazioni inerenti la consegna di prodotto non conforme, ai sensi del precedente art. 7, Apam applicherà una penale del 5% dell'importo del gasolio non conforme, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni causati dall'utilizzo di prodotto non conforme; in tal caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Committente verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del contratto la Committente ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 15 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di gasolio fornito provochi danni al veicolo sul quale è utilizzato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa di 35,00 euro/ora;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a 100,00 euro/giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus resi necessarie a seguito di guasto, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus, necessari a seguito di un guasto occorso a causa di gasolio non conforme, saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'Appaltatore, di cui all'art.1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente potrà risolvere il contratto qualora il Fornitore non provveda alla fornitura del gasolio in conformità a quanto previsto dal contratto e dal presente Capitolato.

Apam, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di:

- persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità del gasolio fornito;
- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche legale, nell'esecuzione del contratto;
- sospensione della fornitura da parte del fornitore senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi;
- 3 (tre) consegne di gasolio ritenuto non conforme da Apam durante il periodo contrattuale;
- variazione, durante il periodo contrattuale, della percentuale di sconto sulla maggiorazione offerta in sede di gara;
- quantità della fornitura non corrispondente ai dati riportati sui documenti di consegna del combustibile;
- cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata osservanza delle disposizioni contenute dalle L. 136/2010 e s.m.i.

In tali casi APAM si riserva, oltre all'addebito delle penali previste, la facoltà di procedere all'esecuzione in danno nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al Codice civile (artt. 1559 e ss.) e alle altre normative in materia, al D. Lgs. n. 50/2016 e al DPR n. 207/2010 in quanto applicabili, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.

ART. 19 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dovrà dichiarare di:

- prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa;
- essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, assicurando con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro),
- di prendere atto e accettare il contenuto dell’Informativa Privacy. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

L’inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 20 - ONERI E SPESE RELATIVE AL CONTRATTO

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla conclusione del contratto di appalto di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Il contratto che sarà stipulato con l’ Appaltatore è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'appalto e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

All.: “Allegato B “Capitolato della sicurezza”

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato		Visto RUP
00	20/07/2022	Prima emissione	Ufficio Acquisti AL	DEC Ing. Pellegrino Guerra	RSPP Ing. Francesco Bottacini	Dott. Alberto Spaggiari
				<i>Documento firmato</i>	<i>Documento firmato</i>	<i>Documento firmato</i>